

COMUNE DI ORUNE  
Prov. di Nuoro  
Piazza Remigio Gattu 14 - 08020 Orune  
Tel 0784/276823-Fax 0784/276280  
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. n° 1576 del 25/03/2019

Al Sig. PALA MUNDANU FRANCESCO  
VIA GIOVANNI XXIII  
Orune

---

All'Assessorato Regionale Alla Sanità  
Servizio Veterinario  
Via Roma n. 221  
09100 Cagliari

---

All'Azienda U.S.L. n° 3  
Servizio Veterinario  
08100 Nuoro

---

Al Comando VV.UU ORUNE

---

Al Comando Stazione C.C. ORUNE

## ORDINANZA N° 6

**OGGETTO: SOSPETTO BRUCELLOSI OVI-CAPRINA. SEQUESTRO CAUTELATIVO.**

### IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.T.S. Sardegna-ASSL di Nuoro, pervenuta a questo Comune in data 22/03/2019, come da Prot. n° 1561, dalla quale risulta che nell'azienda ovina Codice Aziendale IT067NU324, ubicata nella località "Ozzastru" del territorio del Comune di Orune, di proprietà del Sig. Pala Mundanu Francesco, nato a Nuoro il 21/03/1985 e residente a Orune, in Via Giovanni XXIII n° 10, n° 1 capo ovino identificato elettronicamente e con codice auricolare n° IT091001390141, è risultato positivo alla SAR per Brucellosi Ovina.

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n° 1265 e ss.mm.;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 112;

VISTA la Legge 02 Giugno 1988 n° 218 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs 22 Maggio 1999 n° 196;

VISTO il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 Maggio e ss.mm.;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009;

VISTO il TUEL 267/2000;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia

## ORDINA

In attesa di ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte delle autorità sanitarie:

Il sequestro dell'allevamento e impartisce al Sig. Pala Mundanu Francesco le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, se disponibili le attrezzature e locali per applicare tali misure;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso:

Le infrazioni all'ordinanza salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i VV.UU, gli agenti delle Forza Pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
Deiana Pietro

